

NOTA

Sintesi Circolare MATTM 7/11/2013 in materia di AUA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il primo chiarimento che il MATTM fornisce è diretto a stabilire se il DPR 59/2013 si applichi solo alle piccole e medie imprese non soggette ad A.I.A., ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad A.I.A, quindi a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore: ciò in quanto nel definire la platea dei destinatari del nuovo procedimento autorizzatorio, il Legislatore ha legato gli "impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale" alle "piccole e medie imprese".

Al riguardo Il Ministero nel ritenere che *“il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA) non si "cumula", bensì "assorbe" il primo (l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI)*, chiarisce che un **impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.**

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DELL'AUA

La seconda questione riguarda la necessità di stabilire se vi sia una mera facoltà o invece un vero e proprio obbligo di richiedere l'AUA invece dei singoli titoli abilitativi. Su tale punto il Ministero chiarisce che *“l'effetto sostitutivo”* ricollegato dall'ordinamento al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito rende obbligatoria la sua richiesta.....”. Tale obbligatorietà prevede solo due eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore:

- di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3, regolamento);
- di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1, regolamento).

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

IPOTESI IN CUI VENGA A SCADERE UNA COMUNICAZIONE QUANDO L'ATTIVITÀ SIA SOGGETTA ANCHE A TITOLI ABILITATIVI DI CARATTERE AUTORIZZATORIO

In tale fattispecie il Ministero chiarisce che alla scadenza di una comunicazione, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha l'obbligo di richiedere l'AUA che è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui al punto sopra (all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del DPR 59/13).

IPOTESI IN CUI VENGA A SCADERE UNA AUTORIZZAZIONE QUANDO L'ATTIVITÀ SIA SOGGETTA ANCHE A TITOLI ABILITATIVI DI CARATTERE AUTORIZZATORIO.

Diversa soluzione viene invece fornita dal Mattm riguardo all'interrogativo se, alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore abbia la facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA.

In tal caso, il Mattm chiarisce che **non è affatto preclusa la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA** (l'articolo 7, comma 1, DPR n. 59/13).

IPOTESI IN CUI L'ATTIVITÀ SIA SOGGETTA UNICAMENTE A PIÙ COMUNICAZIONI O AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anche nella ipotesi di cui al presente capitolo il Mattm ha stabilito che **quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.**

6. TERMINE ENTRO CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA PRIMA DOMANDA DI AUA

Nello stabilire entro quale termine debba essere presentata la prima domanda di AUA si pone l'alternativa tra il preferire il termine indicato dalle norme di settore ovvero generalizzare l'indicazione contenuta nel regolamento "alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito" (articolo 10, comma 2).

Su tale punto il Ministero ha ritenuto che *“deve ritenersi preferibile l'interpretazione per cui l'articolo 10, comma 2, del regolamento sia norma generale destinata ad essere derogata”* ciò soprattutto per l'evidente lacuna che la soluzione opposta verrebbe ad ingenerare. L'articolo 10, infatti, lascerebbe aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza. Per contro, le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini.

Viene pertanto stabilito che è necessario (oltreché opportuno) rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.